



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.
Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 61149** del registro di Segreteria,
introdotto con ricorso depositato il 27.9.2018 e proposto dal

Sig:

[REDACTED] residente in
[REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati
Eleonora Barbini e Chiara Chessa e presso quest'ultima
elettivamente domiciliato in Firenze, via G. Lanza 64, per
delega in calce al ricorso

contro

INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ex

Gestione INPDAP, in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliato in Firenze, viale Belfiore 28/a presso
gli Avv.ti Ilario Maio e Marco Fallaci, che lo rappresentano e
difendono in forza di procura generale alle liti del Presidente
pro-tempore dell'Istituto

per

il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con il beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, D.Lgs 165/1997, oltre arretrati sui ratei già percepiti con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei al giorno dell'effettivo pagamento, con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 18 dicembre 2018, celebrata con l'assistenza del Segretario Paola Altini, l'avv. Chiara Chessa per il ricorrente, l'avv. Antonella Micheli per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Il sig. [REDACTED] Appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo per riforma, con Verbale mod. BL/S n. J11700396 del 13.4.2017 della Commissione Medica Alternativa perché: *“Permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e da collocare in congedo assoluto”*.

Egli è stato, quindi, escluso ex art. 992 D.Lgs 66/2010 dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria in quanto non più in possesso dei requisiti psico-fisici. Conseguentemente l'INPS lo ha ritenuto non destinatario del diritto all'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs 165/1977.

Con diffida in data 25.5.2018 il sig. Paolo Bicocchi ha chiesto alla Direzione Provinciale dell'INPS di Lucca il ricalcolo della pensione ex art. 3, comma 7, D.Lgs 165/1977. Il Comando, in risposta, ha comunicato la trasmissione all'INPS di Firenze. In data 21.6.2018 l'INPS rispondeva negativamente.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con il beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, D.Lgs 165/1977; la condanna di parte convenuta alla riliquidazione del trattamento pensionistico incrementando l'ammontare dello stesso della somma corrispondente all'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs 165/1977; la condanna di parte convenuta a corrispondere gli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento e con vittoria di spese e onorari di giudizio.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 8.11.2018 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso. Espone l'INPS che al ricorrente, collocato in congedo con titolarità di pensione diretta per dispensa, non compete il diritto all'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs n. 165/1977 in quanto dispensato dal servizio per fisica inabilità e non per il raggiungimento dei limiti di età.

L'Istituto ha quindi adottato la determinazione n. LU012017873269 con la quale gli ha conferito la pensione

ordinaria diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 13.4.2017. Secondo l'INPS il beneficio di cui all'art. 3, comma 7. D.Lgs 165/1977 non può prescindere dalla cessazione del servizio per raggiunti limiti di età ed al relativo accesso all'istituto dell'ausiliaria. L'art. 3, comma 1, D.Lgs 165/1977, stabilendo che il collocamento in ausiliaria può avvenire esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, esclude la possibilità di accedere all'ausiliaria in caso di pensionamento anticipato.

Entrambe le parti hanno citato precedenti giurisprudenziali a sostegno delle rispettive tesi.

In data 7.12.2018 il ricorrente ha depositato memoria integrativa contenente un riepilogo della giurisprudenza in materia.

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2018 le parti hanno richiamato le conclusioni in atti.

Ritenuto in

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in adesione a costante giurisprudenza di questa Sezione, da cui non vi è motivo di discostarsi (sez. Toscana, 24.7. 2018 n. 200; 20.7.2018 n. 198; 19.7.2018 n. 194; 29.5.2018 n. 148; 29.5.2018 n. 146). Non costituisce idoneo motivo nemmeno il provvedimento cautelare della sezione d'appello (sez. II appello, ordinanza n. 25 del 3.7.2018) prodotto da parte convenuta,

con cui è stata disposta la sospensione dell'esecuzione di sentenza di accoglimento in primo grado di ricorso analogo a quello di cui qui si discute, in quanto emessa in sede di delibazione meramente sommaria della questione.

Dalla documentazione prodotta risulta che al ricorrente è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con sistema misto a decorrere dal 13.4.2017. Il sig. Paolo Bicocchi, infatti, è stato collocato in congedo non per limiti di età, ma per riforma, essendo stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare. Non essendo in possesso, alla data del pensionamento, dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, non gli è stato riconosciuto il diritto all'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, D.lgs 165/1977.

L'art. 992 D.Lgs 66/2010 stabilisce che il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, sempre che sia in possesso dei requisiti psico fisici di idoneità al servizio. Il militare collocato in congedo assoluto per infermità non può, quindi, accedere all'ausiliaria, non potendo assolvere agli obblighi di servizio.

L'art. 3, comma 7, d.lgs 165/1977 stabilisce che: *“Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di*

appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato". La norma, pacificamente, è tuttora in vigore in quanto il D.lgs 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) espressamente prevede l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5 del predetto art. 3 D.lgs 165/1977 (art. 2268, comma 1, n. 930).

La giurisprudenza ha ritenuto che la disposizione in oggetto riconosca l'incremento del montante contributivo sia al personale di cui all'art. 1 che, escluso dall'ausiliaria, cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, sia per i militari che non siano in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria (sez. Piemonte 2.10.2018 n. 100; sez. Sardegna, 19.12.2017 n. 162; sez. Molise, 6.10.2017 n. 53). La norma mira, infatti, a consentire l'estensione del beneficio al personale militare che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, perderebbe il beneficio del

periodo di ausiliaria trovandosi così in posizione peggiore rispetto ai colleghi.

Il beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, D.Lgs 165/1997, quindi, deve applicarsi anche al ricorrente il quale, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, non ha potuto accedere all'istituto dell'ausiliaria né, nei suoi confronti sarebbe ipotizzabile l'esercizio dell'opzione prevista dalla disposizione stessa, essendo stato raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio.

Tale soluzione appare avvalorata *“dal fatto che il raggiungimento dei limiti di età è previsto, in modo espresso, solo per i civili e non per i militari”* (sez. Emilia Romagna, 25.1.2018 n. 29).

Il ricorso deve, conseguentemente, essere accolto con accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione del beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, D.Lgs 30.4.1997 n. 165 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, con interessi legali sugli arretrati e rivalutazione, quest'ultima nella misura eventualmente eccedente quanto dovuto per gli interessi, calcolati dal giorno della maturazione del diritto e fino al pagamento.

Vista la non univocità interpretativa della questione si dispone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Paolo Bicocchi, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2018.

IL GIUDICE

F.to dott. Pia Manni

Depositato in Segreteria il 24/01/2019

Il Direttore della Segreteria

F.to Paola Altini